



## Orafi e argentieri - industria

**DISCLAIMER:**

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

## NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

### Percentuali di contribuzione

61 - FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA, DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E DEI SETTORI AFFINI in forma abbreviata COMETA

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/01/1999 <sup>1</sup>	31/03/2001	1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri, elem. retrib. 7a cat.	1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri, elem. retrib. 7a cat.	18%; 100% <sup>2</sup>	TFR
01/04/2001	28/02/2006	1,2%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri, elem. retrib. 7a cat.	1,2%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri, elem. retrib. 7a cat.	40%; 100% <sup>2</sup>	TFR
01/03/2006	31/12/2006	1,2% <sup>4</sup>	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri, elem. retrib. 7a cat.	1,2% <sup>4</sup>	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri, elem. retrib. 7a cat.	40%; 100% <sub>2</sub>	TFR
01/01/2007	31/12/2011	1,2% <sup>4</sup>	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri, elem. retrib. 7a cat.	1,2% <sup>4</sup>	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri, elem. retrib. 7a cat.	40%; 100% <sup>2-3</sup>	TFR
01/01/2012	31/12/2012	1,2% <sup>4-5</sup>	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri, elem. retrib. 7a cat.	1,2% <sup>4-5</sup>	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri, elem. retrib. 7a cat.	40%; 100% <sub>2-3</sub>	TFR
01/01/2013	31/03/2017	1,2% <sup>4-5-6</sup>	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri, elem. retrib. 7a cat.	1,2% <sup>4-5-6</sup>	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri, elem. retrib. 7a cat.	40%; 100% <sub>2-3</sub>	TFR
01/04/2017	31/12/2022	1,2% <sup>4-5-6</sup>	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri, elem. retrib. 7a cat.	1,2% <sup>4-5-6</sup>	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri, elem. retrib. 7a cat.	40%; 100% <sub>2-3</sub>	TFR
01/01/2023	30/11/2024	1,2% <sup>4-5-6-7</sup>	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri, elem. retrib. 7a cat.	1,2% <sup>4-5-6</sup>	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri, elem. retrib. 7a cat.	40%; 100% <sub>2-3</sub>	TFR
01/12/2024	ad oggi	2% <sup>8</sup>	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri, elem. retrib. 7a cat.	1,2%	minimo contrattuale	40%; 100% <sub>2-3</sub>	TFR

<sup>1</sup> Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

<sup>2</sup> Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

<sup>3</sup> Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

<sup>4</sup> Dal 01/03/2006 per i lavoratori apprendisti il contributo mensile è elevato a 1,5%.

<sup>5</sup> A decorrere dal 01/01/2012 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda viene elevata al 1,4%, a condizione che il lavoratore contribuisca almeno con pari aliquota. Tale disposizione non è applicabile agli apprendisti.

<sup>6</sup> A decorrere dal 01/01/2013 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda viene elevata al 1,6%, a condizione che il lavoratore contribuisca almeno con pari aliquota. Tale disposizione è applicabile anche agli apprendisti.

<sup>7</sup> CCNL 23/12/2021: "[...] Per i lavoratori di nuova adesione dopo il 31/12/2021 e con età inferiore ai 35 anni compiuti, la contribuzione a carico del datore di lavoro, a decorrere dall'1/1/2023 è elevata all'1,8% dei minimi contrattuali [...]"

<sup>8</sup> CCNL 23/12/2021: "[...] Per i lavoratori di nuova adesione dopo il 31/12/2021 e con età inferiore ai 35 anni compiuti, la contribuzione a carico del datore di lavoro [...] a decorrere dall'1/12/2024 [...] sarà elevata al 2,2% ragguagliata al valore cumulato di minimi tabellari, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 7.m "

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/05/2000 <sup>1</sup>	31/03/2001	1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri, elem. retrib. 7a cat.	1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri, elem. retrib. 7a cat.	18%; 100% <sup>2</sup>	TFR
01/04/2001	28/02/2006	1,2%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri, elem. retrib. 7a cat.	1,2%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri, elem. retrib. 7a cat.	40%; 100% <sup>2</sup>	TFR
01/03/2006	31/12/2006	1,2% <sup>4</sup>	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri, elem. retrib. 7a cat.	1,2% <sup>4</sup>	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri, elem. retrib. 7a cat.	40%; 100% <sub>2</sub>	TFR
01/01/2007	31/12/2011	1,2% <sup>4</sup>	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri, elem. retrib. 7a cat.	1,2% <sup>4</sup>	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri, elem. retrib. 7a cat.	40%; 100% <sup>2-3</sup>	TFR

			retrib. 7a cat.		retrib. 7a cat.		
01/01/2012	31/12/2012	1,2% <sup>4-5</sup>	minimi,contingenza,Edr, indennità quadri,elem. retrib. 7a cat.	1,2% <sup>4-5</sup>	minimi,contingenza,Edr, indennità quadri,elem. retrib. 7a cat.	40%; 100% <sub>2-3</sub>	TFR
01/04/2017	31/12/2022	1,2% <sup>4-5-6</sup>	minimi,contingenza,Edr, indennità quadri,elem. retrib. 7a cat.	1,2% <sup>4-5-6</sup>	minimi,contingenza,Edr, indennità quadri,elem. retrib. 7a cat.	40%; 100% <sub>2-3</sub>	TFR
01/01/2023	30/11/2024	1,2% <sup>4-5-6-7</sup>	minimi,contingenza,Edr, indennità quadri,elem. retrib. 7a cat.	1,2% <sup>4-5-6</sup>	minimi,contingenza,Edr, indennità quadri,elem. retrib. 7a cat.	40%; 100% <sub>2-3</sub>	TFR
01/12/2024	ad oggi	2% <sup>8</sup>	minimi,contingenza,Edr, indennità quadri,elem. retrib. 7a cat.	1,2%	minimo contrattuale	40%; 100% <sub>2-3</sub>	TFR

<sup>1</sup> Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

<sup>2</sup> Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

<sup>3</sup> Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

<sup>4</sup> Dal 01/03/2006 per i lavoratori apprendisti il contributo mensile è elevato a 1,5%.

<sup>5</sup> A decorrere dal 01/01/2012 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda viene elevata al 1,4%, a condizione che il lavoratore contribuisca almeno con pari aliquota. Tale disposizione non è applicabile agli apprendisti.

<sup>6</sup> A decorrere dal 01/01/2013 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda viene elevata al 1,6%, a condizione che il lavoratore contribuisca almeno con pari aliquota. Tale disposizione è applicabile anche agli apprendisti.

<sup>7</sup> CCNL 23/12/2021: "[...] Per i lavoratori di nuova adesione dopo il 31/12/2021 e con età inferiore ai 35 anni compiuti, la contribuzione a carico del datore di lavoro, a decorrere dall'1/1/2023 è elevata all'1,8% dei minimi contrattuali [...]"

<sup>8</sup> CCNL 23/12/2021: "[...] Per i lavoratori di nuova adesione dopo il 31/12/2021 e con età inferiore ai 35 anni compiuti, la contribuzione a carico del datore di lavoro [...] a decorrere dall'1/12/2024 [...] sarà elevata al 2,2% ragguagliata al valore cumulato di minimi tabellari, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 7.m "

142 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, in forma abbreviata FONDEMAIN (ex FOPADIVA)

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
09/07/2003 <sup>1</sup>	28/02/2006	1,2%	minimi,contingenza,Edr, indennità quadri,elem. retrib. 7a cat.	1,2%	minimi,contingenza,Edr, indennità quadri,elem. retrib. 7a cat.	40%; 100% <sup>2</sup>	TFR
01/03/2006	31/12/2006	1,2% <sup>4</sup>	minimi,contingenza,Edr, indennità quadri,elem. retrib. 7a cat.	1,2% <sup>4</sup>	minimi,contingenza,Edr, indennità quadri,elem. retrib. 7a cat.	40%; 100% <sub>2</sub>	TFR
01/01/2007	31/12/2011	1,2% <sup>4</sup>	minimi,contingenza,Edr, indennità quadri,elem. retrib. 7a cat.	1,2% <sup>4</sup>	minimi,contingenza,Edr, indennità quadri,elem. retrib. 7a cat.	40%; 100% <sup>2,3</sup>	TFR
01/01/2012	31/12/2012	1,2% <sup>4-5</sup>	minimi,contingenza,Edr, indennità quadri,elem. retrib. 7a cat.	1,2% <sup>4-5</sup>	minimi,contingenza,Edr, indennità quadri,elem. retrib. 7a cat.	40%; 100% <sub>2-3</sub>	TFR
01/04/2017	31/12/2022	1,2% <sup>4-5-6</sup>	minimi,contingenza,Edr, indennità quadri,elem. retrib. 7a cat.	1,2% <sup>4-5-6</sup>	minimi,contingenza,Edr, indennità quadri,elem. retrib. 7a cat.	40%; 100% <sub>2-3</sub>	TFR
01/01/2023	30/11/2024	1,2% <sup>4-5-6-7</sup>	minimi,contingenza,Edr, indennità quadri,elem. retrib. 7a cat.	1,2% <sup>4-5-6</sup>	minimi,contingenza,Edr, indennità quadri,elem. retrib. 7a cat.	40%; 100% <sub>2-3</sub>	TFR
01/12/2024	ad oggi	2% <sup>8</sup>	minimi,contingenza,Edr, indennità quadri,elem. retrib. 7a cat.	1,2%	minimo contrattuale	40%; 100% <sub>2-3</sub>	TFR

<sup>1</sup> Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

<sup>2</sup> Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

<sup>3</sup> Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

<sup>4</sup> Dal 01/03/2006 per i lavoratori apprendisti il contributo mensile è elevato a 1,5%.

<sup>5</sup> A decorrere dal 01/01/2012 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda viene elevata al 1,4%, a condizione che il lavoratore contribuisca almeno con pari aliquota. Tale disposizione non è applicabile agli apprendisti.

<sup>6</sup> A decorrere dal 01/01/2013 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda viene elevata al 1,6%, a condizione che il lavoratore contribuisca almeno con pari aliquota. Tale disposizione è applicabile anche agli apprendisti.

<sup>7</sup> CCNL 23/12/2021: "[...] Per i lavoratori di nuova adesione dopo il 31/12/2021 e con età inferiore ai 35 anni compiuti, la contribuzione a carico del datore di lavoro, a decorrere dall'1/1/2023 è elevata all'1,8% dei minimi contrattuali [...]"

<sup>8</sup> CCNL 23/12/2021: "[...] Per i lavoratori di nuova adesione dopo il 31/12/2021 e con età inferiore ai 35 anni compiuti, la contribuzione a carico del datore di lavoro [...] a decorrere dall'1/12/2024 [...] sarà elevata al 2,2% raggugliata al valore cumulato di minimi tabellari, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 7.m "

#### 87 - SOLIDARIETÀ VENETO - FONDO PENSIONE

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
20/10/1999 <sup>1</sup>	31/03/2001	1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri, elem. retrib. 7a cat.	1%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri, elem. retrib. 7a cat.	18%; 100% <sup>2</sup>	TFR
01/04/2001	28/02/2006	1,2%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri, elem. retrib. 7a cat.	1,2%	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri, elem. retrib. 7a cat.	40%; 100% <sup>2</sup>	TFR
01/03/2006	31/12/2006	1,2% <sup>4</sup>	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri, elem. retrib. 7a cat.	1,2% <sup>4</sup>	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri, elem. retrib. 7a cat.	40%; 100% <sup>2</sup>	TFR
01/01/2007	31/12/2011	1,2% <sup>4</sup>	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri, elem. retrib. 7a cat.	1,2% <sup>4</sup>	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri, elem. retrib. 7a cat.	40%; 100% <sup>2,3</sup>	TFR
01/01/2012	31/12/2012	1,2% <sup>4-5</sup>	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri, elem. retrib. 7a cat.	1,2% <sup>4-5</sup>	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri, elem. retrib. 7a cat.	40%; 100% <sup>2,3</sup>	TFR
01/04/2017	31/12/2022	1,2% <sup>4-5-6</sup>	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri, elem. retrib. 7a cat.	1,2% <sup>4-5-6</sup>	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri, elem. retrib. 7a cat.	40%; 100% <sup>2,3</sup>	TFR
01/01/2023	30/11/2024	1,2% <sup>4-5-6-7</sup>	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri, elem. retrib. 7a cat.	1,2% <sup>4-5-6</sup>	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri, elem. retrib. 7a cat.	40%; 100% <sup>2,3</sup>	TFR
01/12/2024	ad oggi	2% <sup>8</sup>	minimi, contingenza, Edr, indennità quadri, elem. retrib. 7a cat.	1,2%	minimo contrattuale	40%; 100% <sup>2,3</sup>	TFR

<sup>1</sup> Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

<sup>2</sup> Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

<sup>3</sup> Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

<sup>4</sup> Dal 01/03/2006 per i lavoratori apprendisti il contributo mensile è elevato a 1,5%.

<sup>5</sup> A decorrere dal 01/01/2012 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda viene elevata al 1,4%, a condizione che il lavoratore contribuisca almeno con pari aliquota. Tale disposizione non è applicabile agli apprendisti.

<sup>6</sup> A decorrere dal 01/01/2013 l'aliquota contributiva a carico dell'azienda viene elevata al 1,6%, a condizione che il lavoratore contribuisca almeno con pari aliquota. Tale disposizione è applicabile anche agli apprendisti.

<sup>7</sup> CCNL 23/12/2021: "[...] Per i lavoratori di nuova adesione dopo il 31/12/2021 e con età inferiore ai 35 anni compiuti, la contribuzione a carico del datore di lavoro, a decorrere dall'1/1/2023 è elevata all'1,8% dei minimi contrattuali [...]"

<sup>8</sup> CCNL 23/12/2021: "[...] Per i lavoratori di nuova adesione dopo il 31/12/2021 e con età inferiore ai 35 anni compiuti, la contribuzione a carico del datore di lavoro [...] a decorrere dall'1/12/2024 [...] sarà elevata al 2,2% raggugliata al valore cumulato di minimi tabellari, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 7.m "

### Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

#### COMETA

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
19/04/2000 <sup>1</sup>	31/12/2000	1,24%; 2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	Accordo 08/06/1999
01/01/2001	ad oggi	1,24%; 2%; 3%; 4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	Accordo 28/09/2000

#### LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (da maggio 2000 – data attivazione del Fondo - fino al 31.12.2000<sup>1</sup>) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (£ 2.500.000).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
19/04/2000 <sup>1</sup>	31/12/2006	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	LABORFONDS

19/04/2000 <sup>1</sup>	31/12/2006	1,24%; 2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	Accordo 08/06/1999
01/01/2007	ad oggi	*	retribuzione utile al calcolo del TFR	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

\* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

#### FONDEMAIN

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
09/07/2003 <sup>1</sup>	31/12/2006	1,24%; 2%; 3%; 4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	Accordi parti istitutive COMETA
01/01/2007	ad oggi	*	retribuzione utile al calcolo del TFR	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a FOPADIVA può essere effettuato a scaglioni di mezzo punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

#### SOLIDARIETÀ VENETO

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
20/10/1999 <sup>1</sup>	31/12/2000	1,24%; 2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	Accordo 08/06/1999
01/01/2001	ad oggi	1,24%; 2%; 3%; 4%	retribuzione utile al calcolo del TFR	Accordo 28/09/2000

## Destinatari

#### COMETA - FONDEMAIN - SOLIDARIETÀ VENETO

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

#### LABORFONDS

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire tutti i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova.

Dal 01/01/2007 possono aderire al Fondo anche i dipendenti nel periodo di prova.

## Altre informazioni

#### SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

La base imponibile corrisponde al valore cumulato di minimi tabellari, contingenza, Edr, indennità funzione quadri ed elemento retributivo pre la 7a categoria.

#### DECORRENZA DELLA CONTRIBUZIONE

- Dal 01/01/2007 il conferimento del TFR ha decorrenza dal mese in cui viene manifestata la volontà di aderire mediante compilazione e consegna del modulo di adesione al Fondo e, per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006, anche del modulo TFR2. I contributi a carico di lavoratore e datore di lavoro hanno le seguenti decorrenze:
  - 1° aprile per adesioni realizzate entro il 28 febbraio;
  - 1° luglio per adesioni realizzate entro il 31 maggio;
  - 1° ottobre per adesioni realizzate entro il 31 agosto;
  - 1° gennaio per adesioni realizzate entro il 30 novembre di ogni anno.

#### ALTRE VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta

non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).
- In caso di cassa integrazione a zero ore:
  - azienda, non versa alcun contributo;
  - lavoratore, se il lavoratore ha scelto l'1,20% (sulla retribuzione convenzionale) non versa alcun contributo. Se il lavoratore ha scelto l'1,24%; il 2%; il 3%; il 4% (sulla retribuzione utile al calcolo del TFR) non versa la quota a suo carico se non percepisce alcuna retribuzione; nel caso in cui percepisca una qualche retribuzione l'importo a suo carico non subisce riduzioni fino a capienza di quanto percepito nel mese a titolo di retribuzione;
  - TFR, è dovuta la quota di TFR spettante al lavoratore in quanto matura TFR.
- In caso di cassa integrazione a X ore:
  - azienda, versa un contributo proporzionale alla retribuzione percepita;
  - lavoratore, in ogni caso versa un contributo proporzionale alla retribuzione percepita;
  - TFR, è dovuta la quota di TFR spettante al lavoratore in quanto matura TFR.
- In caso di maternità obbligatoria:
  - azienda, versa un contributo proporzionale alla retribuzione percepita;
  - lavoratore, in ogni caso versa un contributo proporzionale alla retribuzione percepita;
  - TFR, è dovuta la quota di TFR spettante al lavoratore in quanto matura TFR.
- In caso di maternità facoltativa:
  - azienda, non versa alcun contributo;
  - lavoratore, se il lavoratore ha scelto l'1,20% (sulla retribuzione convenzionale) non versa alcun contributo. Se il lavoratore ha scelto l'1,24%; il 2%; il 3%; il 4% (sulla retribuzione utile al calcolo del TFR) non versa la quota a suo carico se non percepisce alcuna retribuzione; nel caso in cui percepisca una qualche retribuzione l'importo a suo carico non subisce riduzioni fino a capienza di quanto percepito nel mese a titolo di retribuzione;
  - TFR, è dovuta la quota di TFR spettante al lavoratore in quanto matura TFR.
- In caso di mobilità, poiché essa prevede l'interruzione del rapporto di lavoro, cessano i requisiti di partecipazione al Fondo.
- In caso di lavoratore che presta il servizio di leva resta iscritto al Fondo anche se non vi è contribuzione.

# **CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI CHE LAVORANO ARTICOLI DI OREFICERIA**

Indice:

23/12/2021 CCNL Ipotesi di accordo  
18/05/2017 CCNL Ipotesi di accordo  
15/12/2014 CCNL Accordo di rinnovo  
23/09/2010 CCNL Accordo di rinnovo  
21/04/2008 CCNL Ipotesi di accordo  
02/10/2007 CCNL Accordo previdenza complementare  
30/01/2006 CCNL Apprendistato professionalizzante  
07/04/2000 CCNL Testo definitivo  
07/04/2000 CCNL Accordo di rinnovo  
08/04/1997 CCNL Accordo economico 2° biennio  
14/12/1994 CCNL Testo definitivo

## **23/12/2021**

### **Verbale di stipula e decorrenza contrattuale**

Il giorno 23/12/2021, tra la FEDERORAFI e la FIM-CISL, la FIOM-CGIL, la UILM-UIL, si è stipulata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per gli addetti del settore orafa argentiero e della gioielleria .

Salve le decorrenze previste per singoli istituti il presente accordo decorre dalla data di stipula e avrà vigore fino a tutto il 31/12/2024. Il CCNL 18/5/2017 ha operato in regime di ultrattività dal luglio 2020 fino alla data di stipula del presente accordo.

### **DISCIPLINA COMUNE**

#### **Art. 44 Previdenza Complementare**

I lavoratori ai quali si applica il presente Contratto, una volta superato il periodo di prova, possono volontariamente iscriversi al Fondo pensione nazionale di categoria - COMETA - costituito allo scopo di erogare prestazioni pensionistiche complementari .

A decorrere dall'1/12/2024, a favore dei lavoratori iscritti la contribuzione a carico azienda sarà elevata al 2% ragguagliata al valore cumulato di minimi tabellari, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 7.ma categoria.

I lavoratori iscritti hanno diritto alla contribuzione di cui al comma precedente versando una contribuzione almeno pari all'1,2% del minimo contrattuale.

Per i lavoratori di nuova adesione dopo il 31/12/2021 e con età inferiore ai 35 anni compiuti, la contribuzione u carico del datore di lavoro, a decorrere dall'1/1/2023 è elevata all'1,8% dei minimi contrattuali; a decorrere dall'1/12/2024; per tali ultimi lavoratori, a decorrere dall'1/12/2024, la contribuzione a carico azienda sarà elevata al 2,2% ragguagliata al valore cumulato di minimi tabellari, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 7.m

## **18/05/2017**

### **Verbale di stipula e decorrenza contrattuale**

Il giorno 18/5/2017, tra FEDERORAFI e FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL, si è stipulata la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per gli addetti del settore orafa argentiero e della gioielleria .

#### **Art. \_\_\_Previdenza complementare**

I lavoratori ai quali si applica il presente Contratto, una volta superato il periodo di prova, possono volontariamente iscriversi al Fondo pensione nazionale di categoria - COMETA - costituito allo scopo di erogare prestazioni pensionistiche complementari.

A decorrere dal 1/4/2018, a favore dei lavoratori iscritti la contribuzione a carico azienda sarà elevata all'1,6% raggugliata al valore cumulato di minimi tabellari, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 7A categoria.

I lavoratori iscritti hanno diritto alla contribuzione di cui al comma precedente versando una contribuzione almeno pari all'1,2% del minimo contrattuale.

...Omissis...

Al fine di favorire l'adesione al Fondo, quale strumento di integrazione pensionistica del sistema previdenziale pubblico, le aziende, una volta all'anno, consegneranno ai lavoratori non iscritti una scheda informativa contenente indicazioni sui vantaggi derivanti dall'iscrizione a Cometa e, a tutti i lavoratori, eventuale materiale informativo.

La scheda informativa ed il materiale informativo di cui al comma precedente saranno predisposti dagli uffici del Fondo Cometa in accordo con le Parti istitutive del Fondo e disponibili sul sito [www.Cometafondo.it](http://www.Cometafondo.it).

Le parti promuoveranno anche iniziative congiunte al fine di informare e sensibilizzare i lavoratori sulla importanza della Previdenza complementare.

Per quanto qui non espressamente richiamato valgono le disposizioni di legge vigenti e quanto previsto dagli accordi in materia.

- Dichiarazione a verbale -

Le parti firmatarie del presente Contratto, confermando la scelta di considerare il Fondo nazionale di categoria COMETA come lo strumento più idoneo a soddisfare i bisogni previdenziali dei lavoratori a cui si applica il presente contratto, sollecitano coerenti provvedimenti di legge finalizzati allo sviluppo dei Fondi negoziali.

In particolare, si impegnano mediante apposite iniziative a sollecitare le istituzioni deputate ad introdurre una minore tassazione dei rendimenti finanziari e a definire interventi normativi che, con precise garanzie a tutela del risparmio previdenziale e della sua rivalutazione, favoriscano gli investimenti nell'economia reale in modo da consentire migliori rendimenti finanziari per i lavoratori ed un sostegno alla crescita economica del nostro Paese.

Le parti si impegnano, altresì, a perseguire una politica che favorisca gli investimenti socialmente responsabili.

## **15/12/2014**

### **Verbale di accordo**

Il giorno 15/12/2014, tra la CONFINDUSTRIA FEDERORAFI, FEDERAZIONE NAZIONALE ORAFI ARGENTIERI GIOIELLIERI FABBRICANTI, anche per conto di ASSOCIAZIONE ARGENTIERI, unitamente a ASSOLOMBARDA, la CONFINDUSTRIA Alessandria, la CONFINDUSTRIA Arezzo, CONFINDUSTRIA Vicenza e la FIM-CISL, la FIOM-CGIL, la UILM-UIL, si è stipulato il seguente CCNL Industria Orafa e Argentiera.

### **Art. 12 Previdenza complementare**

Per i lavoratori di cui al presente contratto di apprendistato che si iscrivono a Cometa, il contributo mensile è pari a 1,5% della retribuzione secondo i criteri stabiliti dagli accordi già in essere.

## **23/09/2010**

### **Verbale di stipula e decorrenza contrattuale**

Il giorno 23/9/2010, tra la CONFINDUSTRIA FEDERORAFI, l'ASSOCIAZIONE ARGENTIERI e la FIM-CISL la UILM-UIL, si è stipulato l'accordo per il rinnovo del contratto nazionale per gli addetti del settore orafa, argentiero e della gioielleria del 21/4/2008.

Il presente accordo decorre dall'1/10/2010 e scadrà il 31/10/2013.

## **Previdenza complementare**

L'aliquota contributiva a carico dell'azienda sarà elevata all'1,4% a decorrere dall'1/1/2012.

A decorrere dall'1/1/2013, a condizione che il lavoratore contribuisca almeno con pari aliquota, questa sarà adeguata, anche per gli apprendisti, a quanto applicato alla generalità dell'impresе iscritte a COMETA.

## **21/04/2008**

### **IPOTESI DI ACCORDO 21/4/2008**

#### **Verbale di stipula e decorrenza contrattuale**

Il giorno 21/4/2008, tra la FEDERORAFI, l'Associazione Argentieri e la FIM-CISL, la FIOM-CGIL, la UILM-UIL; si è stipulato la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per il settore orafo, argentiero e della gioielleria.

Il presente contratto decorre dall'1/4/2008 al 31/10/2009.

#### **ALLEGATO 7 - Verbale di accordo**

In data 2/10/2007, FEDERORAFI e FIM, FIOM, UILM si sono incontrate per sottoscrivere il presente accordo alla luce del D.Lgs. 5/12/2005, n. 252, con riferimento al Fondo Cometa e ai Fondi di Previdenza Complementare.

#### **Contribuzione del lavoratore**

Dall'1/1/2007 l'aderente al Fondo Cometa può scegliere di versare :

- a) un contributo di valore uguale a quello versato dal datore di lavoro (attualmente pari all'1,2% della retribuzione convenzionale ovvero l'1,5% per i lavoratori apprendisti assunti dopo l'1/3/2006);
- b) un contributo da definire in percentuale avendo a riferimento la retribuzione utile per il TFR. Tale contributo non dà diritto alla quota a carico del datore di lavoro qualora risulti inferiore all'1,2% della retribuzione convenzionale, ovvero all'1,5% per i lavoratori apprendisti.

Il lavoratore ha la facoltà di variare il contributo, in aumento o in diminuzione, fermo restando quanto previsto al precedente punto b), comunicandolo in forma scritta alla direzione aziendale, entro il 31 maggio con efficacia dal 1° luglio ed entro il 30 novembre con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.

#### **Contribuzione del datore di lavoro**

La contribuzione del datore di lavoro è dovuta secondo le modalità e nei limiti previsti dall'accordo costitutivo del Fondo Cometa a favore dei lavoratori iscritti che contribuiscano almeno in pari misura .

La contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta esclusivamente in favore dei lavoratori che abbiano aderito o aderiscano volontariamente ed esplicitamente a Cometa o ad altre forme previdenziali definite dalla contrattazione collettiva. Non è quindi dovuta dal datore alcuna contribuzione o trattamento sostitutivo ai lavoratori che non abbiano aderito, oppure aderiscano con la sola quota del TFR maturando alle suddette forme, né ai lavoratori che aderiscono a forme pensionistiche complementari non contrattuali anche in presenza di versamenti individuali. La contribuzione del datore di lavoro è calcolata nella misura prevista dagli accordi tra le parti in percentuale sulla retribuzione convenzionale (paga base, EDR, indennità funzione quadri ed elemento retributivo per la settima categoria).

Per le modalità di calcolo della contribuzione si fa riferimento all 'accordo tra le parti istitutive dell'8/5/1998.

La contribuzione del datore di lavoro come sopra definita può essere migliorata dalla contrattazione collettiva aziendale.

#### **Decorrenza dei contributi**

I contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro manterranno decorrenze e cioè :

- 1° aprile per adesioni realizzate entro il 28 febbraio,
- 1° luglio per adesioni realizzate entro 31 maggio,
- 1° ottobre per adesioni realizzate entro il 31 agosto,
- 1° gennaio per adesioni realizzate entro il 30 novembre di ogni anno.

## **Conferimento TFR**

Da gennaio 2007, in coerenza con le norme vigenti, l'adesione alla previdenza complementare mediante il conferimento del TFR maturando, avrà decorrenza dal mese in cui viene manifestata la volontà di aderire mediante compilazione e consegna del modulo di adesione al Fondo e, per i lavoratori assunti dopo il 31/12/2006, anche del modulo TFR2.

Dalla stessa data decorrerà il diritto di contribuire con il TFR maturando secondo le percentuali di legge .

Il TFR conferito al Fondo Cometa per i lavoratori con prima occupazione antecedente al 29/4/1993 dall'1/7/2007 è pari al 100%, a meno che il lavoratore dichiari o abbia già dichiarato in forma scritta alla direzione aziendale di voler versare il 40% (tramite mod. TFR1 o TFR2 o nuova Scheda di adesione al Fondo Pensione ).

## **Adesione dei lavoratori in prova**

Dalla data del presente accordo ed in base al D.Lgs. 5/12/2005, n. 252, l'adesione alla previdenza complementare viene consentita anche ai lavoratori in prova .

## **Quota associativa**

I lavoratori aderenti al Fondo Cometa con conferimento del solo TFR, anche per effetto del "silenzio - assenso", contribuiscono alle spese del Fondo mediante il versamento della quota associativa annua nella misura prevista dagli accordi vigenti.

Trasparenza e chiarezza dell'informazione

Le aziende forniranno ai nuovi assunti che non avessero espresso alcuna scelta, almeno 30 giorni prima della scadenza del 1° semestre di lavoro un'informazione scritta diretta ad indicare la forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre .

## **Estratto conto aziendale**

A partire dal 2008, annualmente, di norma in concomitanza con la consegna del modello CUD, i datori di lavoro comunicano ai lavoratori iscritti al Fondo l'ammontare della contribuzione relativa all'anno precedente, suddivisa nelle quote a carico del dipendente, del datore di lavoro e TFR.

In alternativa le imprese, potranno fornire la medesima informazione su base mensile mediante notazione specifica in busta paga.

## **ALLEGATO 9 - Contratto Collettivo Nazionale per la Disciplina dell'Apprendistato Professionalizzante nell'Industria Orafa e Argentiera**

(sottoscritto in data 30/1/2006)

### **Art. 13 Previdenza complementare**

Per i lavoratori di cui al presente contratto di apprendistato che si iscrivono a Cometa, il contributo mensile è elevato a 1,5% della retribuzione secondo i criteri stabiliti dagli accordi già in essere .

# **02/10/2007**

## **Verbale di accordo**

Il giorno 2/10/2007, Federorafi e Fim, Fiom, Uilm si sono incontrate per sottoscrivere il presente accordo alla luce del decreto legislativo 5/12/2005, n. 252, con riferimento al Fondo Cometa e ai Fondi di Previdenza Complementare.

Contribuzione del lavoratore

Dall'1/1/2007 l'aderente al Fondo Cometa può scegliere di versare :

a) un contributo di valore uguale a quello versato dal datore di lavoro (attualmente pari all'1,2% della retribuzione convenzionale ovvero l'1,5% per i lavoratori apprendisti assunti dopo l'1/3/2006);

b) un contributo da definire in percentuale avendo a riferimento la retribuzione utile per il TFR. Tale contributo non dà diritto alla quota a carico del datore di lavoro qualora risulti inferiore all'1,2% della retribuzione convenzionale, ovvero all'1,5% per i lavoratori apprendisti.

Il lavoratore ha la facoltà di variare il contributo, in aumento o in diminuzione, fermo restando quanto previsto al precedente punto b), comunicandolo in forma scritta alla direzione aziendale, entro il 31 maggio con efficacia dal 1° luglio ed entro il 30 novembre con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.

#### Contribuzione dei datore di lavoro

La contribuzione del datore di lavoro è dovuta secondo le modalità e nei limiti previsti dall'accordo costitutivo del Fondo Cometa a favore dei lavoratori iscritti che contribuiscano almeno in pari misura .

La contribuzione a carico dei datore di lavoro è dovuta esclusivamente in favore dei lavoratori che abbiano aderito o aderiscano volontariamente ed esplicitamente a Cometa o ad altre forme previdenziali definite dalla contrattazione collettiva. Non è quindi dovuta dal datore alcuna contribuzione o trattamento sostitutivo ai lavoratori che non abbiano aderito, oppure aderiscano con la sola quota del TFR maturando alle suddette forme, né ai lavoratori che aderiscono a forme pensionistiche complementari non contrattuali anche in presenza di versamenti individuali.

La contribuzione dei datore di lavoro è calcolata nella misura prevista dagli accordi tra le parti in percentuale sulla retribuzione convenzionale (paga base, EDR, indennità funzione quadri ed elemento retributivo per la settima categoria).

Per le modalità di calcolo della contribuzione si fa riferimento all 'accordo tra le parti istitutive dell'8/5/1998.

La contribuzione del datore di lavoro come sopra definita può essere migliorata dalla contrattazione collettiva aziendale.

#### Decorrenza dei contributi

I contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro manterranno le vigenti decorrenze e cioè :

- 1° aprile per adesioni realizzate entro il 28 febbraio;
- 1° luglio per adesioni realizzate entro 31 maggio;
- 1° ottobre per adesioni realizzate entro il 31 agosto;
- 1° gennaio per adesioni realizzate entro il 30 novembre di ogni anno.

#### Conferimento TFR

Da gennaio 2007, in coerenza con le norme vigenti, l'adesione alla previdenza complementare mediante il conferimento del TFR maturando, avrà decorrenza dal mese in cui viene manifestata la volontà di aderire mediante compilazione e consegna del modulo di adesione al Fondo e, per i lavoratori assunti dopo il 31/12/2006, anche del modulo TFR2.

Dalla stessa data decorrerà il diritto di contribuire con il TFR maturando secondo le percentuali di legge .

#### Adesione dei lavoratori in prova

Dalla data del presente accordo ed in base al Decreto Legislativo 5/12/2005, n. 252, l'adesione alla previdenza complementare viene consentita anche ai lavoratori in prova .

#### Quota associativa

I lavoratori aderenti al Fondo Cometa con conferimento del solo TFR, anche per effetto del "silenzio-assenso", contribuiscono alle spese del Fondo mediante il versamento della quota associativa annua nella misura prevista dagli accordi vigenti.

#### Trasparenza e chiarezza dell'informazione

Le aziende forniranno ai nuovi assunti che non avessero espresso alcuna scelta, almeno 30 giorni prima della scadenza del 1° semestre di lavoro un'informazione scritta diretta ad indicare la forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre .

#### Estratto conto aziendale

A partire dal 2008, annualmente, di norma in concomitanza con la consegna del modello CUD, i datori di lavoro comunicano ai lavoratori iscritti al Fondo l'ammontare della contribuzione relativa all'anno precedente, suddivisa nelle quote a carico del dipendente, del datore di lavoro e TFR.

In alternativa le imprese, potranno fornire la medesima informazione su base mensile mediante notazione specifica in busta paga .

## **30/01/2006**

### **Contratto nazionale per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante nell'industria orafa e argenteria**

Il giorno 30 gennaio 2006

#### Art. 1 - NORME GENERALI

Le parti riconoscono che l'apprendistato professionalizzante può costituire un fattore strategico di concorso allo sviluppo della competitività delle imprese e al contempo, grazie anche ai suoi contenuti formativi, un istituto di accesso al lavoro capace di favorire una occupazione stabile e di qualità. In tale ottica hanno convenuto la disciplina dell'istituto nei termini che seguono .

La disciplina di cui al presente allegato attua quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di

apprendistato professionalizzante. Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente contratto, valgono per gli apprendisti le norme del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del 30 gennaio 2006.

[...]

#### **Art. 12 - DECORRENZA**

Il presente contratto - che forma parte integrante del contratto nazionale 30 gennaio 2006 di cui segue le sorti - entra in vigore dal 1° marzo 2006 e si applica ai contratti di apprendistato stipulati successivamente a tale data. Entro la scadenza della parte normativa del ccnl le parti verificheranno la congruità della presente disciplina con l'eventuale evoluzione delle disposizioni normative al riguardo, al fine di apportare alla medesima gli opportuni conseguenti adeguamenti.

#### **Art. 13 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

Per i lavoratori di cui al presente contratto di apprendistato che si iscrivono a Cometa, il contributo mensile è elevato a 1,5% della retribuzione secondo i criteri stabiliti dagli accordi già in essere .

**07/04/2000**

#### **Allegato 7**

##### **Protocollo per la previdenza complementare**

I lavoratori ai quali si applica il presente contratto, una volta superato il periodo di prova, possono volontariamente iscriversi al Fondo pensione nazionale COMETA.

A favore dei lavoratori iscritti le aziende contribuiscono con un'aliquota pari all'1% raggugliata al valore cumulato di minimi tabellari, E.d.r., indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 7ª categoria. Tale aliquota è elevata all'1,2% a decorrere dal 1° aprile 2001.

La stessa contribuzione di cui al comma precedente è dovuta dai lavoratori iscritti, mediante trattenuta mensile in busta paga, salvo l'esercizio di opzioni individuali per contribuzioni più elevate .

A favore dei medesimi lavoratori l'azienda verserà al Fondo pensione una quota pari al 18% del trattamento di fine rapporto maturato nell'anno, con equivalente minor trattamento ai fini del trattamento di fine rapporto. Tale quota è elevata al 40% a decorrere dal 1° aprile 2001.

A favore dei lavoratori iscritti con prima occupazione successiva al 28 aprile 1993, così come previsto dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, è dovuto il versamento dell'intero importo del trattamento di fine rapporto maturato nell'anno, ferma restando la libertà di adesione .

L'obbligo contributivo e di devoluzione del trattamento di fine rapporto, così come disciplinato ai commi precedenti, è assunto dalle imprese solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo .

Nota a verbale

Restano confermati a riguardo i verbali sottoscritti e le lettere scambiate fra le parti precedentemente la stipula del c.c.n.l. 7 aprile 2000.

**07/04/2000**

#### **ALLEGATI**

##### **PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

A decorrere dall'1.4.01, l'attuale percentuale di contribuzione alla previdenza integrativa a carico dell'azienda e del lavoratore viene elevata dall'attuale misura dell'1% all'1,20% mentre la quota di utilizzo del TFR viene elevata dall'attuale 18% al 40%.

**08/04/1997**

Ferma restando la misura di utilizzo del t.f.r. definita nel Protocollo allegato al c.c.n.l. 14 dicembre 1994, relativo alla previdenza complementare di categoria, a decorrere dal 1° gennaio 1999 le aziende contribuiranno al

finanziamento del Fondo di previdenza nella misura dell'1% ragguagliato al valore cumulato di minimo , indennità di contingenza, E.d.r., indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 7<sup>a</sup> categoria. Tale contributo sarà devoluto a favore dei lavoratori che abbiano espresso la volontà di adesione al Fondo medesimo e che contribuiscano ad esso in pari misura .

**14/12/1994**

**Allegato 8**

**Protocollo per la costituzione del fondo nazionale di previdenza complementare**

La Federorafi e la Federargentieri, nell'intento di conciliare le attese di tutela previdenziale dei lavoratori con l'esigenza delle imprese di contenere i costi previdenziali entro limiti compatibili, hanno convenuto con Fim, Fiom e Uilm sulla necessità di avviare un sistema di previdenza complementare volontario .

A tal fine le parti stipulanti, in presenza di un non aggravamento degli oneri previdenziali pubblici, considerano presupposto necessario la sostanziale modifica del decreto legislativo n. 124 del 1993 che, allo stato attuale rende inattuabile un sistema di previdenza privata adeguata alle esigenze dei lavoratori e delle aziende .

Le parti stipulanti dovranno definire gli aspetti costitutivi e funzionali del fondo medesimo prevedendo un sistema a capitalizzazione individuale a contribuzione definita nonchè le clausole attraverso le quali si possa verificare nel tempo la persistenza dei presupposti costitutivi del fondo .

Le parti stipulanti, in presenza delle necessarie e significative modifiche di legge - da accertare in apposito incontro - avvieranno la costituzione del fondo .

All'atto della costituzione del fondo il finanziamento del medesimo avverrà mediante una quota di trattamento di fine rapporto maturando pari al 18%.

In occasione dell'incontro di cui sopra, eventuali ulteriori possibilità di finanziamento del fondo potranno essere individuate congiuntamente dalle parti stipulanti .

---